

Causa C-775/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

15 dicembre 2021

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

12 novembre 2020

Appellante-convenuta:

Blue Air Aviation SA

Resistente-attrice:

UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Oggetto del procedimento principale

Appello proposto dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest, Romania; in prosieguo: la «Curtea de Apel») avverso la sentenza del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) che ha accolto un ricorso avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per un importo pari alla remunerazione asseritamente dovuta a titolo della comunicazione al pubblico di opere musicali.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Si chiede, sulla base dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, debbano essere interpretate nel senso che la diffusione, all'interno di un aeromobile commerciale occupato da passeggeri, di un'opera musicale o di un frammento di opera musicale all'atto del decollo, dell'atterraggio o in un qualsiasi momento del volo, mediante l'impianto di diffusione sonora generale dell'aeromobile, costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di detto articolo, in particolare (seppur non esclusivamente) sotto il profilo del criterio dello scopo di lucro della comunicazione.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se l'esistenza a bordo dell'aeromobile di un impianto di diffusione sonora imposto dalla normativa in materia di sicurezza del traffico aereo costituisca una base sufficiente per trarre una presunzione relativa di comunicazione al pubblico di opere musicali a bordo di tale aeromobile.

In caso di risposta negativa a tale questione:

- 3) Se la presenza a bordo dell'aeromobile di un impianto di diffusione sonora imposto dalla normativa in materia di sicurezza del traffico aereo e di un software che consente la comunicazione di fonogrammi (contenenti opere musicali protette) mediante detto impianto costituisca una base sufficiente per trarre una presunzione relativa di comunicazione al pubblico di opere musicali a bordo di tale aeromobile.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (considerando 27 e articolo 3) (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d'autore»)

Disposizioni nazionali invocate

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi)

Articolo 131²:

(...)

(2) L'accordo delle parti sulle metodologie negoziate viene registrato in un protocollo che si deposita presso l'Oficiul Român pentru Drepturile de Autor [Ufficio rumeno per i diritti d'autore]. (...) Le metodologie in tal modo pubblicate sono opponibili a tutti gli utilizzatori del settore per il quale sono state negoziate nonché a tutti gli importatori e produttori di supporti e di apparecchi per i quali è dovuta la tassa sul diritto d'autore, conformemente all'articolo 107.

Codice di procedura civile

Articolo 329

In caso di presunzioni lasciate al vaglio e al prudente apprezzamento del giudice, quest'ultimo può basarsi su di esse unicamente se hanno il peso e la forza di far sorgere la probabilità del fatto presunto; tuttavia, esse sono ammissibili esclusivamente nei casi nei quali la legge ammetta la prova per testimoni.

Metodologia privind remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental (Metodologia relativa alle remunerazioni dovute ai titolari di diritti patrimoniali d'autore di opere musicali per la comunicazione al pubblico di opere musicali come sottofondo (in prosieguo: la «Metodologia relativa alle remunerazioni»))

1. Gli utilizzatori di opere musicali diffuse come sottofondo sono tenuti, prima di qualsiasi utilizzo di opere musicali, ad ottenere dall'UCMR – ADA [Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (Unione dei compositori e dei musicologi della Romania – Associazione per i diritti d'autore dei compositori) (UCMR–ADA)] (in prosieguo: l'«UCMR–ADA») un'autorizzazione-licenza non esclusiva per l'utilizzo di opere musicali e a versare una remunerazione secondo la tabella di cui alla presente metodologia, indipendentemente dalla durata effettiva dell'utilizzo.

2. Ai fini della presente metodologia, i termini e le espressioni di seguito enunciati hanno i seguenti significati:

a) comunicazione al pubblico di opere musicali come sottofondo – la comunicazione di una o più opere musicali effettuata in un luogo aperto al pubblico o in qualsiasi luogo dove si riuniscono o hanno accesso, contemporaneamente o in successione, un numero di persone che esuli dalla cerchia dei familiari e conoscenti, indipendentemente dalla modalità di realizzazione della comunicazione e dai mezzi tecnici utilizzati, allo scopo di creare un sottofondo per lo svolgimento di qualsiasi altra attività che non richieda necessariamente l'utilizzo di opere musicali;

b) utilizzatore di opere musicali come sottofondo – qualsiasi persona giuridica o fisica autorizzata, la quale detenga o utilizzi a qualsiasi titolo (proprietà, gestione, concessione, affitto, subaffitto, prestito, ecc.) locali, chiusi o aperti, in cui sono installati o detenuti impianti e qualsiasi altro mezzo tecnico o elettronico

come televisori, radioricevitori, mangianastri, impianti stereo, apparecchiature informatiche, lettori CD, impianti di amplificazione e qualsiasi altro apparecchio che permetta la ricezione, la riproduzione o la diffusione di suoni o di immagini accompagnate dal suono.

(...)

6. L'utilizzatore, per il periodo relativamente al quale non dispone di un'autorizzazione-licenza non esclusiva concessa dall'UCMR – ADA, è obbligato a versare all'UCMR – ADA un importo pari al triplo delle remunerazioni che sarebbero state legittimamente dovute se avesse disposto di un'autorizzazione-licenza non esclusiva.

7. Gli organismi di gestione collettiva possono monitorare, tramite rappresentanti a tal fine incaricati, l'utilizzo di opere musicali come sottofondo, e il loro accesso è liberamente garantito in qualsiasi luogo in cui si utilizza la musica come sottofondo. I rappresentanti degli organismi di gestione collettiva possono utilizzare apparecchiature di registrazione audio e/o video portatili nei locali in cui sono utilizzate le opere musicali, e le registrazioni così effettuate costituiscono piena prova dell'utilizzo delle opere musicali come sottofondo.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 22 aprile 2015, la Blue Air Aviation SA (già Blue Air – Airline Management Solutions SRL) (in prosieguo: la «Blue Air») ha comunicato all'UCMR -ADA di possedere 14 aeromobili nei quali intendeva utilizzare (comunicare al pubblico) musica come sottofondo, e a tal fine ha chiesto il rilascio di un'autorizzazione-licenza.
- 2 A seguito di tale richiesta, è stato concluso tra le parti un accordo di licenza non esclusiva (in prosieguo: l'«autorizzazione non esclusiva») per l'utilizzo di opere musicali come sottofondo per 14 aeromobili ed è stata pattuita una remunerazione mensile di 2 800 lei rumeni (RON), più IVA. L'autorizzazione è stata inizialmente rilasciata per il periodo dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015 ed è stata successivamente prorogata.
- 3 Il 2 marzo 2018, l'UCMR – ADA ha esperito dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) un'azione contro la Blue Air per ottenere il pagamento di talune remunerazioni, facendo valere che, sebbene per una parte degli aeromobili della Blue Air sia stata rilasciata un'autorizzazione-licenza non esclusiva, la Blue Air comunicerebbe al pubblico opere musicali in un numero più elevato di aeromobili rispetto a quello per il quale ha ottenuto la licenza non esclusiva in conformità alle disposizioni di legge, che queste ultime comunicazioni non sarebbero autorizzate e, in quanto tali, soggette al pagamento di un risarcimento.

- 4 La Blue Air ha dichiarato di gestire 28 aeromobili dotati di impianti di diffusione sonora che consentono la comunicazione vocale dell'equipaggio della cabina di pilotaggio (cockpit) con quello della cabina passeggeri, nonché con i passeggeri, e che la presenza di tali impianti di diffusione sonora è imposta dalle normative applicabili all'aviazione commerciale. Essa sostiene che circa 22 aerei sono stati dotati di un ulteriore programma software che consente la trasmissione in sottofondo (nella cabina dell'aeromobile) di opere musicali, ma dichiara di aver comunicato al pubblico un solo brano musicale unicamente in 14 aerei. Nel fascicolo di causa non esistono altre prove concernenti la trasmissione di musica come sottofondo nella cabina degli aerei per trasporto passeggeri.
- 5 L'8 aprile 2019, il Tribunalul București ha accolto il ricorso e ha condannato la Blue Air a pagare l'importo di RON 201 336, pari, ai sensi del punto 6 della Metodologia relativa alle remunerazioni, al triplo delle remunerazioni dovute a titolo della comunicazione al pubblico di opere musicali negli aeromobili per i quali non si dispone di un'autorizzazione-licenza non esclusiva. Il Tribunalul București ha giustificato il suo ragionamento come segue: «[l]a dotazione dei mezzi di trasporto con dispositivi che consentano la comunicazione al pubblico di opere musicali come sottofondo dà luogo a una presunzione relativa di utilizzo, e occorre concludere che ogni aeromobile dotato di un impianto di diffusione sonora utilizza tale dispositivo per siffatta comunicazione al pubblico, senza che sia necessaria un'ulteriore prova a tal riguardo».
- 6 La Blue Air ha impugnato la sentenza del Tribunalul București dinanzi alla Curtea de Apel București.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 L'UCMR – ADA fonda le sue pretese sulle situazioni presentate dalla compagnia aerea stessa, ritenendo che i sistemi di diffusione sonora di cui sono dotati gli aeromobili giustificano una presunzione relativa di comunicazione di opere musicali, presunzione che è stata altresì espressamente accolta dal giudice di primo grado.
- 8 Con il suo appello, la Blue Air contesta la sentenza del Tribunalul București, sostenendo, in primo luogo, che non esiste alcuna prova della comunicazione al pubblico di opere musicali negli aeromobili ai quali si riferisce la sentenza appellata, e che la presunzione applicata dal giudice di primo grado non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 329 del codice di procedura civile, poiché non si basa su circostanze idonee a far sorgere una probabilità sufficiente. La Blue Air fa valere, in particolare, che l'esistenza di mezzi di diffusione sonora all'interno degli aeromobili è dettata da ragioni di sicurezza, riguardanti la comunicazione dei membri dell'equipaggio dell'aeromobile (pilota/copilota agli assistenti di volo), nonché la comunicazione di tale equipaggio con i passeggeri, e che questa mera esistenza non può equivalere alla comunicazione stessa. In secondo luogo, la Blue Air formula una censura in diritto, sostenendo che il criterio dello scopo di lucro

non è soddisfatto, richiamando in tal senso la sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08, punti 205 e 206.

- 9 La Blue Air ha chiesto di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») una questione pregiudiziale.
- 10 Secondo le conclusioni formulate dall'UCMR – ADA, all'esito della discussione in merito alla richiesta della Blue Air di investire la Corte, il criterio dello scopo di lucro sarebbe rilevante solo nel caso dei diritti connessi, e non anche nel caso del diritto d'autore, riguardo al quale la direttiva sul diritto d'autore e la legge nazionale riconoscono al titolare il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la comunicazione, e non soltanto un diritto a un'equa remunerazione come nel caso dei diritti connessi.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 11 Nell'economia dell'appello pendente dinanzi al giudice del rinvio, la prima questione da risolvere è di ordine fattuale, vale a dire se l'esistenza di atti di comunicazione al pubblico (negli aerei per i quali non si dispone di licenza), negata dalla Blue Air, possa essere considerata dimostrata o meno. Solo in caso di risposta affermativa, sorge una successiva questione di diritto, ossia se la comunicazione in sottofondo di un brano musicale su un aereo costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva sul diritto d'autore, in particolare alla luce del criterio dello scopo di lucro della comunicazione.
- 12 Viceversa, nell'economia del rinvio alla Corte, tale ultima questione prevale. Occorre innanzitutto chiarire se, in diritto, una siffatta comunicazione come sottofondo rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva sul diritto d'autore, tenuto conto del fatto che le disposizioni nazionali di recepimento devono essere interpretate conformemente agli obiettivi e alla ratio della direttiva menzionata. Solo se la risposta è affermativa, viene in rilievo anche la successiva questione dello standard probatorio che occorre utilizzare per valutare se la comunicazione di musica come sottofondo abbia avuto luogo o meno. In caso contrario, se la comunicazione di musica come sottofondo non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, le richieste aventi ad oggetto il pagamento della remunerazione per un simile atto sono in ogni caso infondate in diritto e la prova concreta della comunicazione come sottofondo diventa inoperante.
- 13 Il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte secondo cui un atto deliberato di comunicazione di un'opera a un pubblico nuovo costituisce una comunicazione al pubblico ai fini della direttiva sul diritto d'autore e, nell'ambito della valutazione dell'esistenza o meno di un atto di comunicazione al pubblico, un criterio pertinente è costituito dal carattere lucrativo della comunicazione (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08, punti da 203 a 206).

- 14 Alla luce della sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, punti da 44 a 46, il giudice del rinvio conclude che, se l'operatore aereo offrisse ai passeggeri impianti che consentissero loro di accedere individualmente ad opere musicali o ad opere di creazione intellettuale in generale (ad esempio, touch screen, apparecchi radio, dispositivi con cuffie che permettono di selezionare determinate opere audiovisive o musicali), siffatto servizio costituirebbe una comunicazione al pubblico e sarebbe indubbiamente offerto con la finalità di accrescere l'attrattiva commerciale del volo e, quindi, a scopo di lucro.
- 15 Nella fattispecie in esame, il carattere lucrativo della comunicazione è molto discutibile nel caso dell'offerta di brani musicali come sottofondo, in tutta la cabina passeggeri, all'atto del decollo, dell'atterraggio o in un determinato momento nel corso del volo. In tal caso, è difficile presumere che un potenziale cliente scelga una determinata compagnia aerea nella speranza di ascoltare musica in taluni segmenti temporali del volo, giacché i criteri rilevanti per la selezione di un volo sono altri, quali il prezzo, l'orario e la durata del volo, servizi come il trasporto di bagagli, l'imbarco rapido, il catering, i prodotti offerti a bordo, ecc.
- 16 Il giudice del rinvio richiama poi, in tal senso, la sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C-135/10, punti da 97 a 101, sostenendo, riguardo al caso di specie, che i passeggeri di una compagnia aerea si attendono di essere trasportati in condizioni di sicurezza, in modo puntuale e in condizioni di comfort ragionevole, e che il fatto di beneficiare fortuitamente e indipendentemente dalla loro volontà dell'ascolto di taluni brani musicali trasmessi in sottofondo non è tale da influire sulla loro scelta in favore di un vettore aereo rispetto a un altro. In conclusione, per quanto riguarda il carattere lucrativo, il giudice del rinvio ritiene, preliminarmente, che esso non si possa ritenere sussistente nel caso della diffusione di musica come sottofondo nell'intera cabina di un aereo, al fine di creare distensione in momenti come prima del decollo oppure dopo l'atterraggio. Per contro, viene indicato che il carattere lucrativo è evidente nel caso di un centro di riabilitazione in cui i pazienti si recano per lunghi periodi di attesa e di trattamento, e che la diffusione di taluni programmi televisivi conferisce loro un maggiore comfort (sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C-117/15, punto 63).
- 17 La Curtea de Apel ritiene, invece, che gli altri elementi rilevanti secondo la giurisprudenza della Corte [l'esistenza di un pubblico nuovo, sufficientemente grande rispetto al criterio de minimis (v. anche sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson, C-466/12, punto 21), così come l'intenzione di rendere accessibile il contenuto musicale a tale pubblico] sembrano essere soddisfatti nel caso di specie, e ritiene ciò nondimeno utile che essi siano parimenti sottoposti all'analisi della Corte, nella valutazione complessiva della prima questione formulata.
- 18 Per quanto riguarda l'interpretazione dell'UCMR – ADA, secondo la quale il criterio dello scopo di lucro sarebbe rilevante solo nel caso dei diritti connessi e non anche in quello del diritto d'autore, il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte [(sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05; del

15 marzo 2012, SCF, C-135/10, punti 88 e 89, nonché del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C-162/10, punto 36], osservando che il criterio del carattere lucrativo è rilevante per la valutazione della comunicazione al pubblico tanto nel caso del diritto d'autore quanto nel caso dei diritti connessi, e ciò a fortiori.

- 19 Il giudice del rinvio osserva che il diritto di autorizzare o di vietare è disciplinato in modo pressoché identico nella direttiva sul diritto d'autore per il caso del diritto d'autore (articolo 3, paragrafo 1) e per il caso dei diritti connessi (articolo 3, paragrafo 2), e che, pertanto, sembra maggiormente fondata l'interpretazione secondo cui il criterio dello scopo di lucro deve avere un peso simile nella valutazione della comunicazione al pubblico anche nel caso del diritto d'autore. La sfumatura risultante dalle considerazioni esposte nelle decisioni sopra menzionate, dalle quali sembrerebbe che possa essere attribuito un peso maggiore allo scopo di lucro nel caso dei diritti connessi, sarà sottoposta, nel caso di specie, alla valutazione della Corte.
- 20 Per quanto riguarda lo standard probatorio da utilizzare quando si valuta se vi sia stata o meno una comunicazione di musica come sottofondo, la prassi dei giudici nazionali è nel senso che, nella misura in cui l'operatore che gestisce una determinata attività economica o il mezzo di trasporto sia elencato nelle metodologie stipulate tra gli organismi di gestione collettiva e le associazioni degli utilizzatori, si assume una presunzione relativa secondo cui, nel luogo in questione, sono comunicate al pubblico opere protette dal diritto d'autore. Si considera il fatto che, in forza dell'articolo 131², paragrafo 2, della legge n. 8/1996, tali metodologie sono opponibili a tutti gli utilizzatori del settore per il quale sono state negoziate. Questa presunzione si basa anche su ragioni pratiche, poiché è sostanzialmente impossibile per gli organismi di gestione collettiva controllare sistematicamente tutti i luoghi nei quali potrebbero compiersi atti di utilizzo di opere di creazione intellettuale.
- 21 D'altra parte, la prassi giurisdizionale valuta in modo diverso lo standard probatorio necessario, ed esistono tre orientamenti giurisprudenziali. Il giudice del rinvio ritiene che siano corretti (1) quello secondo cui la presunzione è confutata in caso di difese pertinenti e credibili, considerando che incombe all'organismo di gestione collettiva l'onere di provare concretamente l'esistenza di atti di utilizzo e (2) quello secondo cui la presunzione di utilizzo derivante dall'esistenza di impianti di diffusione del suono è corroborata solo dalla presenza di altre prove (documenti rilasciati dalle autorità di certificazione, ammissione parziale operata dalla parte, ecc.).
- 22 La Curtea de Apel osserva inoltre che, conformemente al suo considerando 18, la direttiva sul diritto d'autore lascia impregiudicate le disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di modalità di gestione dei diritti, e tuttavia sottolinea che le peculiarità del regime nazionale di gestione collettiva, come le metodologie forfettarie utilizzate in Romania, non possono alterare l'interpretazione e l'applicazione uniforme delle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva sul diritto

d'autore. L'obiettivo principale della direttiva in parola, consistente nell'armonizzare le disposizioni nazionali relative al contenuto giuridico del diritto d'autore per garantire la certezza del diritto, sarebbe compromesso qualora non si adottasse un'interpretazione coerente e uniforme di ciò che costituisce o meno comunicazione al pubblico.

- 23 Pertanto, i fatti rilevanti e contestati costituiscono oggetto di prova, e, se l'UCMR – ADA sostiene che vi siano stati atti di comunicazione al pubblico negli aerei per i quali la Blue Air non disponeva di alcuna licenza, essa deve provare l'esistenza di tali atti. Si rinvia, a tal riguardo, al punto 7 della Metodologia relativa alle remunerazioni. Un mero accoglimento delle affermazioni dell'attrice trasformerebbe le remunerazioni dovute agli autori in una vera e propria tassa dovuta per il solo fatto dell'esistenza di un mezzo di trasporto dotato di apparecchiature tecniche ordinarie e obbligatorie. Una simile qualificazione giuridica distoglierebbe dalle loro finalità il diritto d'autore e le remunerazioni dovute per l'uso delle opere di creazione intellettuale.
- 24 Secondo il giudice del rinvio, la risposta alla seconda e alla terza questione deve essere negativa. La Curtea de Apel afferma che l'equipaggiamento degli aeromobili della Blue Air con sistemi di diffusione sonora e persino con sistemi di software che consentono la comunicazione in sottofondo di musica in tutta la cabina passeggeri – non già su iniziativa individuale dei passeggeri, bensì in seguito a una decisione dell'equipaggio – non può essere assimilato a un atto di comunicazione al pubblico e non può costituire una base sufficiente per trarre una presunzione relativa di comunicazione al pubblico di opere musicali a bordo dell'aeromobile interessato, qualora non sussistano altre prove e indizi concordanti e convincenti che attestino l'esistenza di tali atti di comunicazione.